Allegato alla Delib.G.R. n. 42/19 del 22.10.2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ANPAL - AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI IGLESIAS

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

ACCORDO DI PROGRAMMA

"PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE PER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI PORTOVESME"

PREMESSE

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, *"Misure urgenti per la crescita del Paese".* Il citato articolo prevede, tra l'altro, che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 di *"Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese",* sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRI. In particolare, sono state definite le modalità di adozione dei PRRI mediante appositi Accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, della regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2013 di *"Attuazione dell'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83",* sono stati individuati i criteri per la disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa.

Con decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 è stata istituita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). In particolare, l'articolo 9 elenca le funzioni dell'ANPAL e il comma 1, lett. *o)* richiama espressamente *"l'assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".*

Con l'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *"disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, il

“trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)”.

Con l’articolo 41, comma 1, “*Misure in materia di aree di crisi industriale complessa* “, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, le disposizioni di cui all’articolo 25-*ter* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sopra richiamato, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Con il Protocollo d’Intesa *“per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente”,* siglato il 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias e i Comuni del Sulcis Iglesiente, sono state individuate le linee guida per il rilancio dell’area, a partire dalla valorizzazione delle competenze professionali, imprenditoriali e tecnologiche presenti nel polo metallurgico e minerario di Portovesme.

Il Protocollo ha delimitato il quadro di riferimento entro il quale si è sviluppato il *Piano Straordinario per il Sulcis* (di seguito *Piano Sulcis*), riprendendo gli obiettivi di intervento individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33/45 del 31 luglio 2012 e definendo assi strategici e ambiti di azione, mettendo a sistema gli interventi già programmati e i nuovi interventi prioritari emersi a seguito delle interlocuzioni con i principali soggetti istituzionali. Il territorio di riferimento del *Piano Sulcis* corrisponde ai 23 Comuni dell’area di crisi industriale complessa oggetto del presente Accordo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 67/1 del 29 dicembre 2015, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la presentazione di un’istanza di riconoscimento, ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, per il Polo industriale di Portovesme e per il Polo industriale di Porto Torres, quali aree di crisi industriale complessa.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 49/1 del 13 settembre 2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la delimitazione territoriale nonché i *dossier* relativi al riconoscimento dell'area di crisi complessa dei medesimi Poli industriali.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2016 è stato pertanto riconosciuto, quale "*area di crisi industriale complessa*", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il territorio dell'area di Portovesme corrispondente ai Sistemi Locali del Lavoro di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l'esclusione dei Comuni di Domus de Maria e Teulada) e coincidente con i 23 Comuni della Provincia del Sud Sardegna: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Gonnesa, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Tratalias, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Musei, Villamassargia, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Piscinas, Santadi, Sant'Anna, Arresi, Villaperuccio.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2017, in coerenza con quanto disposto dall'art.1, comma 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stato costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo che ha tra le sue funzioni quella di fornire a Invitalia gli indirizzi strategici per l'elaborazione del PRRI.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", è stato istituito il SIN del "Sulcis Iglesiente Guspinese", poi riperimetrato con decreto del MATTM del 28 ottobre 2016, n 304.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 58/10 del 27.12.2017 recante *"Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione del Progetto di Politiche attive nelle Aree di crisi industriale complessa di Portovesme e Porto Torres, ai sensi e per gli effetti del comma 53 ter del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017"*, si è indicato che il bacino dei lavoratori da ricollocare è costituito dai lavoratori, beneficiari delle misure di politica attiva del lavoro, addetti delle imprese di cui all'elenco trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, comma 53ter "*Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa"*.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 61/3 del 18.12.2018 recante *"Programmazione Unitaria 2014-2020. Aree di Crisi Industriale complessa di Porto Torres e Portovesme – cofinanziamento regionale agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali*", sono state individuate le risorse destinate al cofinanziamento di interventi ex Legge n. 181/1989 e si stabilisce che l'importo, pari a € 3 Milioni - a valere sulle risorse della programmazione unitaria 2014-2020, missione 14, programma 01, titolo 2 - sia da ripartire pro quota tra le due aree di crisi, in modo proporzionale alla suddivisione delle risorse statali messe a disposizione.

In data 19 dicembre 2018 il Gruppo di Coordinamento e Controllo ha approvato la proposta di PRRI dell'area di crisi industriale complessa del territorio dell'area di Portovesme corrispondente ai Sistemi Locali del Lavoro di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l'esclusione dei Comuni di Domus de Maria e Teulada) e coincidente con i 23 Comuni della Provincia del Sud Sardegna innanzi richiamati, proposta elaborata da Invitalia, ai sensi dell'art.27, comma 6 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 febbraio 2019, al numero 1-137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, è attribuita una quota delle risorse pari a € 30 milioni, alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lett.b) del citato decreto-legge n.83 del 2012, destinata alle aree di Porto Torres e di Portovesme.

VISTI

- il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante "M*isure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";*

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'articolo

27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, di attuazione dell'articolo 27, comma 8 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2013, previsto dall'articolo 27, comma 7 del decreto legge n. 83 del 2012, con il quale è stata introdotta la disciplina delle "*Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa*";

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 che disciplina le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di agevolazione, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle complesse che quelle ricadenti in situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 ottobre 2016, n 304, con il quale è stato ridefinito il perimetro del SIN di Portovesme;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

- l'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, che all'articolo 1, comma 1, lettera b), assegna le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi industriale complessa;

- i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, 1° febbraio 2018, 5 settembre 2018 e 21 gennaio 2019, con i quali le predette risorse finanziarie sono state incrementate;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2017 che ha costituito, ai sensi del citato decreto 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) nell'area di crisi industriale complessa del polo industriale di Portovesme;

- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del…. n ….che approva lo schema del presente Accordo di programma;

- la deliberazione della Giunta del Comune di Carbonia del….., n…., che approva lo schema del presente Accordo di programma;

- la deliberazione della Giunta del Comune di Iglesias del….., n…., che approva lo schema del presente Accordo di programma;

- la deliberazione della Giunta della Provincia del Sud Sardegna del…, n…., che approva lo schema del presente Accordo di programma;

- il decreto del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del …., n….., che approva lo schema del presente Accordo di programma.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Oggetto e finalità dell'Accordo di programma

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente Accordo di programma ha per oggetto l'attuazione del *"Progetto di riconversione e riqualificazione industriale"* (PRRI – Allegato 1), finalizzato a promuovere iniziative imprenditoriali per la riqualificazione e riconversione del tessuto produttivo esistente e a favorire il reimpiego di lavoratori appartenenti allo specifico bacino di riferimento come indicato da apposite delibere di Giunta Regionale. Il PRRI è finalizzato esclusivamente sull'attuazione degli interventi ex Legge n. 181 del 1989, in

considerazione del fatto che sul territorio già insiste il *Piano Sulcis*, il quale prevede numerosi interventi, suddivisi su 5 programmi (imprese, scuola, ricerca tecnologica, infrastrutture, bonifiche), che saranno realizzati dal Ministero dello sviluppo economico, da Invitalia, dall'ANAS, dall'ENEA e dalle istituzioni del territorio.

3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell'area di crisi industriale complessa del territorio dell'area del polo industriale di Portovesme.

Articolo 2

Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza con gli obiettivi e i tempi di attuazione dell'intervento di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa del territorio del polo industriale di Portovesme, comprensiva dei Sistemi Locali del Lavoro di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l'esclusione dei Comuni di Domus de Maria e Teulada) e coincidente con i 23 Comuni della Provincia del Sud Sardegna innanzi richiamati, partecipano all'Accordo di programma:

   a) il Ministero dello sviluppo economico, che coordina le attività ivi previste, concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle forme e modalità di legge, presiede al confronto tra le parti sociali ed istituzionali, fornisce a Invitalia gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo delle attività previste dal PRRI, assicura le attività di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di programma;

   b) l'ANPAL, che collabora nella definizione e attuazione delle azioni volte al ricollocamento professionale;

   c) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza;

   d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza;

e) la Regione Autonoma della Sardegna, che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di sua competenza;

f) il Comune di Carbonia, che collabora con Invitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di promozione e comunicazione;

g) il Comune di Iglesias, che collabora con Invitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di promozione e comunicazione;

h) la Provincia del Sud Sardegna, che collabora con Invitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di promozione e comunicazione;

i) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che collabora con Invitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di promozione e comunicazione

2. Invitalia è incaricata, ai sensi dell'art.4, comma 1 del decreto 31 gennaio 2013, dell'attuazione del PRRI; a tal fine fornisce assistenza tecnica al Gruppo di Coordinamento e Controllo, gestisce l'intervento agevolativo nazionale e gli strumenti agevolativi operativi nell'area sulla base delle competenze già attribuite o che le saranno attribuite in relazione a nuovi regimi di aiuto, sottoscrive l'Accordo di programma per presa visione.

Articolo 3
Programma degli interventi di riferimento

1. Il programma degli interventi è riportato nel "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale*" (Allegato 1) predisposto da Invitalia, che forma parte integrante del presente Atto.

2. L'intervento del Ministero dello sviluppo economico è finalizzato al finanziamento di programmi di investimento produttivo e/o di tutela ambientale e di eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione, a valere sul regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989, di dimensioni non inferiori a 1,5 milioni di euro. Verranno privilegiate le iniziative imprenditoriali che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato riqualificazione e di reimpiego dei lavoratori interessati dalla crisi.

3. La Regione Autonoma della Sardegna è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento richiamati al comma 2, attraverso la modalità di cofinanziamento dello strumento, anch'esso richiamato al comma 2.

Articolo 4

Attuazione degli interventi e impegni finanziari del Ministero dello sviluppo economico

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente Accordo di programma, assumendo un impegno finanziario di € 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 – sezione del Fondo per la crescita sostenibile, relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lett.b) del decreto-legge n. 83 del 2012 – come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2019.

Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari della Regione Autonoma della Sardegna

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'art. 3, la Regione Autonoma della Sardegna provvede all'esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi convenuti con il presente Accordo di programma, assumendo un impegno finanziario di € 1 milione, a valere sulle risorse della programmazione unitaria 2014-2020 - missione 14, programma 01, titolo 2 - giusta DGR n. 61/3 del 18.12.2018, volto a cofinanziare lo strumento agevolativo rappresentato dal regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 6

Impegni dell'ANPAL

1. Ai fini della definizione e dell'attuazione del piano di politica attiva, mirato alla ricollocazione dei lavoratori interessati, l'ANPAL, anche attraverso il proprio ente *in house*

ANPAL Servizi S.p.A., in stretto raccordo con la Regione Autonoma della Sardegna, fornisce assistenza:

- nell'integrazione e nel perfezionamento delle analisi degli impatti occupazionali della crisi e delle caratteristiche socio-professionali del bacino di lavoratori interessati;
- nella definizione, in coerenza con gli orientamenti di politica industriale assunti nella proposta di PRRI, del Piano di politiche attive da realizzare, identificando: gli strumenti di politica attiva più adeguati a supportare il reinserimento occupazionale dei lavoratori; eventuali ulteriori risorse utili a sostenere l'attuazione degli interventi;
- nella rilevazione del fabbisogno occupazionale e di competenze dell'area di crisi complessa, in funzione degli indirizzi strategici identificati dal PRRI, dei driver di sviluppo settoriale identificati dalla Regione Autonoma della Sardegna e degli investimenti che saranno realizzati;
- nell'attuazione dei servizi e delle misure di politica attiva identificate dal Piano.

2. Le suddette attività di assistenza realizzate da ANPAL, anche attraverso il proprio ente *in house* ANPAL Servizi, rientrano fra quelle previste dal Piano Strategico triennale delle attività ANPAL ed ANPAL Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, approvato con il Decreto Direttoriale di ANPAL del 7 agosto 2017 n. 269, e dal Piano Operativo di ANPAL Servizi 2017 – 2020, approvato con Decreto Direttoriale di ANPAL del 5 ottobre 2017 n. 290. Pertanto nessun onere aggiuntivo è previsto per la loro realizzazione.

Articolo 7

Gruppo di Coordinamento e Controllo

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, ha costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo, che si avvale del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo si riunisce presso il Ministero dello sviluppo economico. Sovrintende alla verifica della attuazione dell'Accordo di programma e delle

attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. In particolare, svolge compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività sia delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo che delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Ministro dello sviluppo economico, all'ANPAL, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, al Presidente della Provincia del Sud Sardegna, al Sindaco del Comune di Carbonia, al Sindaco del Comune di Iglesias, al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo.

3. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo alla fine di ogni anno provvede, sulla base dei fabbisogni di investimento oggetto di domanda di agevolazione, ovvero della tipologia di beneficio riconoscibile, a richiedere l'allocazione di eventuali nuove risorse per il finanziamento degli interventi previsti dal presente Accordo.

4. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo, in riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al comma 2 del successivo articolo 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni. Sulla base della relazione tecnica finale e delle eventuali osservazioni delle parti, il Gruppo di Coordinamento e Controllo propone ai soggetti sottoscrittori, a seguito dei risultati conseguiti, di dichiarare concluso l'Accordo di programma.

Articolo 8
Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo di programma

1. Fermo restando quanto regolato con il presente Accordo, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e

dell’oggetto indicato all’art.1. In tal senso, i soggetti sottoscrittori sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Gruppo di Coordinamento e Controllo, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle tempistiche dettate dal presente Accordo di programma.

2. Il presente Accordo di programma ha validità temporale pari a trentasei mesi, con l’aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di Coordinamento e Controllo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ANPAL - AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI IGLESIAS

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Per presa visione

INVITALIA S.p.A.

Il presente atto, composto da n. 8 articoli e da n. 14 pagine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.